



Delibera n. 26 del 11 gennaio 2023

Fasc. Anac n. 5522/2022 (URCP 74/2022)

Oggetto

Richiesta di parere in merito all'individuazione della categoria delle opere ex decreto ministeriale 17/6/2016 in caso di interventi da realizzare su edifici di interesse storico ed artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 17/6/2016;

Decreto legislativo n. 42/2004.

Articoli 145 e ss del decreto legislativo 18/4/2016 n. 50.

Parole chiave

Categorie delle opere – Tavola Z-1 - destinazione funzionale – edifici di interesse storico e artistico

Massima

L'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente riconducibili a più destinazioni funzionali deve avvenire prendendo in considerazione la categoria caratterizzata dal maggiore grado di complessità. Nel caso di interventi aventi ad oggetto beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, deve essere necessariamente individuata la categoria E22. La certificazione dei servizi svolti ad opera del RUP deve essere compatibile con le categorie di opere individuate nel bando di gara.

Vista

la nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 101841 del 5/12/2022, con cui l'OICE ha formulato un quesito in merito alla corretta individuazione della destinazione funzionale delle opere nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ad edifici che possiedono una determinata destinazione funzionale (es. scuola, ospedale, museo) e siano contemporaneamente sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

Visto

Il decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» e, in particolare, l'articolo 1 secondo cui il corrispettivo per le attività di progettazione e gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e gli incarichi a supporto del RUP può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuto adeguato, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Visto

Il succitato decreto ministeriale, ai sensi del quale, i corrispettivi per gli incarichi suindicati sono calcolati sulla base dei parametri indicati nel decreto medesimo, quali il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P» applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1.

Visto

L'articolo 8 del citato decreto ministeriale, secondo cui la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura è stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità.

Visto

Il succitato articolo 8 secondo cui gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Viste

Le Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e, in particolare, l'articolo 3 che fornisce indicazioni per l'identificazione delle opere al fine della definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, chiarendo che la corretta identificazione delle opere secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 e delle corrispondenti classi e categorie consente di determinare il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie e di determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le linee guida medesime.

Visto

L'articolo 4 delle succitate Linee guida secondo cui l'identificazione delle opere è necessaria anche ai fini della definizione, nel bando di gara, dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 gennaio 2023

DELIBERA

Nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente riconducibili a più destinazioni funzionali, ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dei criteri di migliore professionalità o migliore adeguatezza dell'offerta occorre prendere in considerazione la categoria caratterizzata dal maggiore grado di complessità. Ciò anche avuto riguardo al disposto dell'articolo 8 del decreto ministeriale 17/6/2016, secondo cui gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

La corretta identificazione della categoria funzionale appare tanto più rilevante nel caso di immobili sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. In tali casi, infatti, l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura richiedono il rispetto della normativa speciale posta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle disposizioni in materia di affidamenti previste dal codice dei contratti pubblici. Ci si riferisce, ad esempio, all'articolo 146, commi 2 e 3, secondo cui «*Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente*».

Altra disposizione rilevante è il comma 3 dell'articolo in esame che, per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, prevede che «*il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione*».

Occorre considerare, altresì, che la categoria funzionale E22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico) è quella, in assoluto, caratterizzata dal maggior grado di complessità. L'individuazione di detta categoria comporta quindi la determinazione di un importo a base di gara più elevato.

Per tali motivi, si ritiene che nel caso di interventi aventi ad oggetto beni sottoposti a tutela debba essere necessariamente individuata la categoria E22. Si evidenzia, altresì, che la certificazione dei servizi svolti ad opera del RUP deve essere compatibile con le categorie di opere individuate nel bando di gara.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 25 gennaio 2023

Il segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente